



Esame abbinato della proposta di legge n. 283/10[^] di iniziativa della Giunta regionale e della proposta di legge n. 356/10[^] di iniziativa del consigliere regionale M. Mirabello recante:
“Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente progetto di Legge intende innovare il sistema di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere alla luce delle recenti pronunce dell'Autorità Nazionale Garante per la Concorrenza ma anche delle esigenze espresse dal settore. La tipologia ricettiva extralberghiera ha assunto ormai un ruolo portante nel sistema turistico, non si configura più come una offerta di servizi di minore importanza. Nell'era del turismo esperenziale, infatti, sono le forme ricettive più innovative e diffuse a dominare la scena. Da un lato si rende necessario adeguare la norma introducendo le più moderne tipologie di strutture ricettive extralberghiere e dall'altro occorre rimuovere le disposizioni che chiaramente e ormai inequivocabilmente sono da intendersi lesive di una sana concorrenza. Il presente progetto di legge, infatti crea le condizioni per una concorrenza più leale tra le diverse tipologie ricettive e al contempo intende conferire al sistema di classificazione una struttura armonica dissolvendo così ogni ambito di confusione generato negli ultimi anni dall'assenza di una disciplina moderna adeguata rispetto ai cambiamenti del settore.

Per ciò che concerne la realizzazione delle condizioni che garantiscono una concorrenza leale, si fa presente che con il presente progetto di legge sono rimosse tutte le disposizioni che impongono limiti quantitativi che riducono la capacità produttiva delle imprese ricettive extralberghiere, nonché quelli temporali e dimensionali. Inoltre, si introduce la possibilità di espletare l'attività del Bed and breakfast e dell'affittacamere in forma imprenditoriale favorendo così da un lato il pieno sviluppo della ricettività diffusa a favore del recupero del patrimonio immobiliare esistente e dall'altro una competizione più equa con le imprese alberghiere.

La Regione Calabria con la Legge regionale n. 4 del 1995 ha disciplinato le norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere e successivamente con la legge regionale del 26 febbraio 2003 n. ha introdotto la tipologia ricettiva Bed and Breakfast. Negli ultimi decenni si è assistiti ad uno sviluppo delle forme ricettive extralberghiere sia da un punto di vista di innovazione degli standard qualitativi delle tipologie già annoverate nelle su indicate leggi regionali sia da un punto di vista della diversificazione delle tipologie e quindi della nascita di nuove forme ricettive extralberghiere. La necessità di competere con un sistema turistico internazionale ha spesso portato il sistema ricettivo extralberghiero ad adottare terminologie e *importare* tipologie ricettive non previste dal quadro normativo generando così confusione spesso a danno del turista.

Attraverso la presente proposta di legge si intende sancire in un unico testo di legge, anche a tutela del turista consumatore dei servizi, un chiaro sistema di denominazioni e di classificazione a cui corrispondono precisi standard di offerta.

La necessità di innovare la norma, deriva anche dalle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza che più volte ha inviato le Regioni d'Italia, tra cui la Calabria, a rimuovere le disposizioni normative che rappresentano delle ingiustificate restrizioni che limitano l'accesso e l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera.

Si rende necessario quindi ridisegnare un quadro normativo organico e unitario coerente con i principi comunitari di tutela della concorrenza e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Il Capo I contiene le disposizioni generali della presente proposta di legge

L'art. 1 indica le finalità che il legislatore si propone ovvero quelle di promuovere e incentivare lo sviluppo del settore turistico regionale e di regolare le diverse tipologie di esercizi ricettivi extralberghieri, gli annessi servizi turistici e i criteri per la classificazione sulla base degli elementi strutturali e dei servizi offerti, favorendo anche un miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, e il suo restauro conservativo.

L'art. 2 individua l'ambito di applicazione della presente proposta di legge. L'articolo sancisce che sono attività ricettive extralberghiere quelle di Affittacamere, Bed and Breakfast, Locanda, Case ed appartamenti, Case per ferie, case religiose, Ostelli per la gioventù, Centri soggiorno studi,

Residenza di campagna, Residenza di montagna, Rifugio escursionistico, Residenza d'Epoca e Dimore Storiche. Inoltre stabilisce che le predette attività sono gestite in forma imprenditoriale, salvo la tipologia di B&B in family prevista dall'art. 3 comma 4, da soggetti privati anche senza scopo di lucro. Le predette attività economiche sono finalizzate alla produzione di servizi per l'ospitalità e eventualmente per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Capo II definisce le diverse tipologie di strutture ricettive extralberghiere.

L'art. 3 comma 1 sancisce che sono esercizi di **affittacamere ovvero "guest rooms" ovvero "rooms"** le strutture, che offrono ospitalità in camere ubicate in uno o più appartamenti ammobiliati di civile abitazione, senza uso di cucina o angolo cottura. Il secondo comma stabilisce che gli affittacamere assumono la denominazione **"Bed and Breakfast"** quando è previsto il servizio di prima colazione in area comune. Con il terzo comma definisce **"LOCANDA"** l'attività di affittacamere che, collocata nello stesso complesso immobiliare, è svolta dal medesimo titolare in forma subordinata rispetto al prioritario esercizio di ristorazione.

Il comma 4, in deroga all'art. 2 comma 1 della presente proposta di legge, consente per la sola attività del "Bed and Breakfast" l'esercizio anche **in forma non imprenditoriale assumendo la denominazione "Bed and Breakfast InFamily"**. In tal caso l'attività viene svolta da privati ad integrazione del proprio reddito, in forma saltuaria e non continuativa, avvalendosi della organizzazione familiare, utilizzando parte della abitazione in cui la stessa dimora e in compresenza con gli ospiti.

L'art. 4 al comma 1 definisce case e appartamenti le strutture ricettive, che forniscono alloggio, per diverse finalità (vacanza, business, turismo sanitario, ecc) ed eventualmente servizi complementari in unità immobiliari di civile abitazione, composte da uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici, di cucina autonoma e collocati in un unico complesso o in più complessi immobiliari all'interno dello stesso territorio comunale, in conformità alla Legge Regionale n. 20 del 27 novembre 2015 recante *"Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)"*.

Il comma 2 stabilisce che le *Case e appartamenti* possono assumere la denominazione di **"Apartments" ovvero "Guest House"**.

L'art. 5 comma 1 definisce **Case per ferie, Case religiose** le strutture ricettive che forniscono alloggio e eventualmente servizi di somministrazione ed altre attività complementari, in camere o unità abitative, in base alle finalità cui sono destinate. Inoltre, sancisce che le stesse assumono le seguenti denominazioni:

- a) **Case per ferie** quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità sociali, culturali, scolastiche, assistenziali o sportive e ricreative, nonché per il soggiorno dei dipendenti e dei loro familiari di enti o aziende.
- b) **Case religiose** quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità religiose. In prossimità di luoghi di culto e/o attrattori religiosi possono assumere la denominazione di **"Casa del Pellegrino"**;

Il comma 2 sancisce che le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione o altre tipologie residenziali.

L'art. 6 Stabilisce che Le strutture ricettive che forniscono alloggio in camere e, eventualmente servizi di somministrazione ed altre attività complementari, in base alle finalità cui sono destinate, assumono la denominazione di **Ostelli per la gioventù nel caso in cui** si tratta di esercizi ricettivi, attrezzati per il pernottamento e attività ludico-ricreative, destinati prevalentemente a giovani e ai loro accompagnatori. Assumono, invece la denominazione di **Centri soggiorno studi** quando gli stessi sono dedicati all'ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate aree e attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

Inoltre, si stabilisce che le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali ed avere una destinazione d'uso turistico-ricettiva o altra categoria che consenta la residenzialità.

L'art. 7 disciplina le strutture ricettive che operano nelle aree naturalistiche. In particolare, la

disposizione sancisce che le strutture dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, inseriti in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico possono assumere le seguenti tipologie e denominazioni:

- a) **residenze di campagna o “Country House”** quando le stesse sono situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivati dalla ristrutturazione o dall'ammodernamento di ville padronali o casali rurali, e dotati eventualmente di servizi di ristorazione e/o di attrezzature sportive e ricreative;
- b) **rifugio escursionistico** quando le stesse sono ubicate in montagna in zone isolate idonee ad offrire servizi di alloggio e ristoro con aree comuni e eventualmente dotati di attrezzature sportive e ricreative. Il rifugio escursionistico può assumere la denominazione di **Baita** se la stessa è realizzata con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra e/o il legno;
- c) **residenze di montagna** quando le stesse sono situate in montagna idonee ad offrire servizi di alloggio e dotati eventualmente di servizi di ristorazione nonché di attrezzature sportive e ricreative. La residenza di montagna può assumere la denominazione di **Chalet** se lo stesso è realizzato con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra e/o il legno.

L'art. 8 introduce la tipologia delle residenze d'epoca ovvero dimore storiche definendole quali strutture ricettive che forniscono alloggio e eventualmente servizi di somministrazione ed altre attività complementari, in camere o unità abitative, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137) e dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico.

L'art. 9 individua le denominazioni aggiuntive che le strutture ricettive extralberghiere possono assumere. **Specificatamente, definisce strutture ricettive di “Lusso” o “Charme” o “Luxury”** quando ricorrono le seguenti condizioni: sono attribuiti i tre sorrisi di cui all'art. 14, la camera e i bagni privati abbiano gli standard previsti per per gli hotel cinque stelle, e gli arredi, i complementi, l'immobile e le sue finiture posseggono standard di qualità eccellente, rilevanza estetica, unicità/rarità/esclusività. Inoltre, sancisce che sono **“posto tappa”** le strutture ubicate lungo un itinerario turistico.

Il capo III contiene la disciplina per l'esercizio dell'attività.

L'art. 10 contiene la disciplina degli adempimenti amministrativi. Il presente articolo ribadisce l'applicazione del procedimentodi Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**SCIA**) introdotto dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 così come modificato dal decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2012. Inoltre, ribadisce il ruolo del SUAP e le modalità di trasmissione della predetta segnalazione. Il terzo comma individua i requisiti soggettivi e oggettivi che occorre avere alla data della segnalazione e specificatamente. Il comma quarto demanda al SUAP regionale la predisposizione di apposita modulistica e individua cosa la stessa debba contenere. Il quinto comma individua gli step del procedimento e ribadisce la Competenza in materia di classificazione della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Infine, il comma sesto stabilisce che non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale e deve essere tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi ricettivi.

L'art. 11 detta disposizioni in caso di subingresso e altre vicende modificative. In particolare, la norma prevede che nel caso di trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte, della titolarità e/o disponibilità dell'immobile adibito a struttura ricettiva extralberghiera ed in caso di prosecuzione dell'attività, il subentrante deve presentare una nuova segnalazione di inizio attività resa nelle forme

e nei modi di cui al precedente articolo 10, atteso il rispetto ed il possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente legge.

L'art. 12 disciplina i casi di sospensione e chiusura dell'attività. La norma ribadisce la competenza in capo alle amministrazioni comunali in termini di vigilanza attribuita con L.R. 34/2002 e prevede i casi in cui sia possibile sospendere e/o chiudere l'attività. Infine, la disposizione obbliga a comunicare alla Regione le sospensioni e le chiusure per gli adempimenti consequenziali. **Il Capo IV** contiene disposizioni in materia di classificazione e statistica.

L'art. 13 stabilisce che le strutture ricettive di cui alla presente legge regionale sono classificate in sorrisi da uno a tre e che sono idonee all'esercizio dell'attività le strutture che posseggono i requisiti per l'ottenimento della classificazione ad *un sorriso*. Il numero crescente dei sorrisi è attribuito in maniera proporzionale alla qualità ricettiva: maggiore è il numero di sorrisi assegnati, maggiore sarà lo standard qualitativo della struttura. La norma, inoltre ribadisce la competenza in materia di classificazione in capo alla Regione Calabria e alla Città Metropolitana per come stabilito dalla legge regionale n. 34 del 2002 e dalla legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56). I commi 4 et 5 definiscono le modalità con cui la Regione espleta la funzione di vigilanza sulle strutture ricettive extralbergiere. Si specifica che la predetta funzione è esercitata con le risorse umane e strumentali di cui l'ente dispone, essendo quest'ultima una funzione già in capo alla Regione per come disposto dalle sopra menzionate leggi regionali.

L'art. 14 ribadisce disposizioni già contenute nel testo di legge regionale 8/2008 che riguardano l'obbligo da parte delle strutture ricettive extralberghiere di comunicazione degli arrivi e delle presenze. Inoltre, ribadisce l'applicazione della normativa vigente in materia di comunicazione degli alloggiati alle autorità di pubblica sicurezza. I commi 4, 5, 6 disciplinano le modalità di comunicazione e pubblicizzazione dei prezzi. Si tratta di misure sancite a tutela del consumatore e per garantire una maggiore trasparenza delle tariffe adottate.

L'art. 15 istituisce la banca dati regionale delle strutture ricettive extralberghiere. Si tratta di un mero adempimento amministrativo utile alle attività di monitoraggio, di vigilanza e di promozione delle strutture ricettive de quo. Si specifica che la predetta funzione è esercitata con le risorse umane e strumentali di cui l'ente dispone, essendo quest'ultima una funzione già in capo alla Regione per come disposto dalle sopra menzionate leggi regionali di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il Capo V contiene disposizioni in materia di sanzioni, controllo e verifiche.

L'art. 16 individua e quantifica le sanzioni pecuniarie che il Comune può comminare nei diversi casi che si presentano.

L'art. 17 ribadisce le funzioni di vigilanza e controllo in capo al Comune e quelle in capo alla Regione per come stabilite dalla legge regionale n. 34 del 2002 e dalla legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56).

Il Capo VI contiene le disposizioni finanziarie, tributarie e finali e le abrogazioni.

L'art. 18 ribadisce l'applicazione della normativa in materia di tributi sulle concessioni regionali alle strutture ricettive extralberghiere.

L'art. 19 prevede quanto già sancito nel testo di Legge regionale n. 4/1995 per come modificato dalla Legge regionale n. 20/2015 in materia di appartamenti ammobiliati ad uso turistico. La disposizione ribadisce che non si tratta di attività ricettiva extralberghiera e pertanto per gli stesi

permangono solo gli obblighi di comunicazione statistica e di informazione al Comune competente circa l'espletamento dell'attività.

L'art. 20 contiene le disposizioni di abrogazione della:

1. Legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2– (*Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata “Bed and Breakfast”*);
2. Legge regionale 5 luglio 2017, n. 25 - *Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4*(Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata “bed and breakfast”);
3. Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - (*Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri*);
4. Legge regionale 5 luglio 2017, n. 24 -*Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3* (Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri).

L'art. 21 prende atto che dall'applicazione della presente legge non derivano oneri nuovi o maggiori a carico del bilancio regionale.

L'art. 22 contiene le disposizioni transitorie che stabiliscono l'obbligo di riclassificazione delle strutture ricettive extralberghiere le quali entro 90 giorni hanno l'obbligo di chiedere il nuovo provvedimento di classificazione. Si specifica che la predetta funzione è esercitata con le risorse umane e strumentali di cui l'ente dispone, essendo quest'ultima una funzione già in capo alla Regione per come disposto dalle sopra menzionate leggi regionali.

L'art. 23 disciplina l'entrata in vigore della presente proposta di legge.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge contiene esclusivamente norme a carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: “ *Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere*” di iniziativa del Consigliere regionale On.le Michelangelo Mirabello.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab.1: Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologi a I o C	Carat tere Temp orale A o P	Importo
ART.1	L’art. 1 contiene disposizioni di carattere ordinamentale e, pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Infatti tale disposizione indica le finalità che il legislatore si propone ovvero quelle di promuovere e incentivare lo sviluppo del settore turistico regionale e di regolare le diverse tipologie di esercizi ricettivi extralberghieri, gli annessi servizi turistici e i criteri per la classificazione sulla base degli elementi strutturali e dei servizi offerti, favorendo anche un miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, e il suo restauro conservativo.			0
ART. 2	L’art. 2 individua l’ambito di applicazione della presente proposta di legge. L’articolo sancisce che sono attività ricettive extralberghiere quelle di Affittacamere, Bed and Breakfast,			0

	<p>Locanda, Case ed appartamenti, Case per ferie, case religiose, Ostelli per la gioventù, Centri soggiorno studi, Residenza di campagna, Residenza di montagna, Rifugio escursionistico, Residenza d'Epoca e Dimore Storiche. Inoltre stabilisce che le predette attività sono gestite in forma imprenditoriale, salvo la tipologia di B&B in family prevista dall'art. 3 comma 4, da soggetti privati anche senza scopo di lucro. Le predette attività economiche sono finalizzate alla produzione di servizi per l'ospitalità e eventualmente per la somministrazione di alimenti e bevande. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.</p>			
ART. 3	<p>L'art. 3 individua le caratteristiche che devono avere le singole strutture ricettive, pertanto detta disposizioni ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.</p>			0
ART. 4	<p>L'art. 4 definisce case e appartamenti le strutture ricettive, che forniscono alloggio, per diverse finalità (vacanza, business, turismo sanitario, ecc) ed eventualmente servizi complementari <u>in unità immobiliari di civile abitazione</u>. Al comma 2 stabilisce che le <i>Case e appartamenti</i> possono assumere la denominazione di "Appartments" ovvero "Guest House". La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.</p>			.0
ART. 5	<p>L'art. 5 comma 1 definisce le Case per ferie e le Case religiose. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.</p>			0
ART.6	<p>L'art.6 definisce le caratteristiche degli ostelli della gioventù e dei Centri soggiorno e studi. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.</p>			0

ART.7	L'art. 7 disciplina le strutture ricettive che operano nelle aree naturalistiche. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0
ART.8	L'art. 8 introduce la tipologia delle residenze d'epoca ovvero dimore storiche. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0
ART.9	L'art. 9 individua le denominazioni aggiuntive che e strutture ricettive extralberghiere possono assumere. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0
ART.10	L'art. 10 contiene la disciplina degli adempimenti amministrativi. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0
ART.11	L'art. 11 detta disposizioni in caso di subingresso e altre vicende modificative. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0
ART.12	L'art. 12 disciplina i casi di sospensione e chiusura dell'attività. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0
ART:13	L'art. 13 stabilisce che le strutture ricettive di cui alla presente legge regionale sono classificate in sorrisi da uno a tre e che sono idonee all'esercizio dell'attività le strutture che posseggono i requisiti per l'ottenimento della classificazione ad <i>un sorriso</i> . Il numero crescente dei sorrisi è attribuito in maniera proporzionale alla qualità ricettiva: maggiore è il numero di sorrisi assegnati, maggiore sarà lo standard qualitativo della struttura. La norma, inoltre ribadisce la competenza in materia di classificazione in capo alla Regione Calabria e alla Città Metropolitana per come stabilito dalla legge regionale n. 34 del 2002 e dalla legge regionale 22 giugno 2015, n. 14			0

	<p>(Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56). I commi 4 et 5 definiscono le modalità con cui la Regione espleta la funzione di vigilanza sulle strutture ricettive extralbergiere.</p> <p>Si specifica che la predetta funzione, per come anche indicato nel parere fornito dal Dipartimento competente in materia di "Turismo" è esercitata con le risorse umane e strumentali di cui l'ente dispone, essendo quest'ultima una funzione già in capo alla Regione per come disposto dalle sopra menzionate leggi regionali. Per tale ragione predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.</p>			
ART.14	<p>L'art. 14 ribadisce disposizioni già contenute nel testo di legge regionale 8/2008 che riguardano l'obbligo da parte delle strutture ricettive extralberghiere di comunicazione degli arrivi e delle presenze. Inoltre, ribadisce l'applicazione della normativa vigente in materia di comunicazione degli alloggiati alle autorità di pubblica sicurezza. I commi 4, 5, 6 disciplinano le modalità di comunicazione e pubblicizzazione dei prezzi. Si tratta di misure sancite a tutela del consumatore e per garantire una maggiore trasparenza delle tariffe adottate. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.</p>			0
ART. 15	<p>L'art. 15 istituisce la banca dati regionale delle strutture ricettive extralberghiere. Si tratta di un mero adempimento amministrativo utile alle attività di monitoraggio, di vigilanza e di promozione delle strutture ricettive de quo. Si specifica che la predetta funzione, per come attestato nella comunicazione del Dipartimento competente in materia di "Turismo", è esercitabile con le risorse umane e strumentali di cui l'ente dispone, essendo quest'ultima una funzione già in capo alla Regione per come disposto</p>			0

	dalle sopra menzionate leggi regionali di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, pertanto la predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			
ART.16	L'art.16 individua e quantifica le sanzioni pecuniarie che il Comune può comminare nei diversi casi che si presentano. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0
ART.17	L'art.17 ribadisce le funzioni di vigilanza e controllo in capo al Comune e quelle in capo alla Regione per come stabilite dalla legge regionale n. 34 del 2002 e dalla legge regionale 22 giugno 2015, n. 14. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0
ART.18	L'art. 18 ribadisce l'applicazione della normativa statale in materia di tributi sulle concessioni regionali alle strutture ricettive extralberghiere. Dalla presente disposizione potrebbero derivare maggiori entrate che, tuttavia, sono di incerta quantificazione e, a fini prudenziali, non vengono iscritte nel bilancio regionale. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0
ART.19	L'art. 19 prevede quanto già sancito nel testo di Legge regionale n. 4/1995 per come modificato dalla Legge regionale n. 20/2015 in materia di appartamenti ammobiliati ad uso turistico. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0
ART.20	L'art. 20 contiene le disposizioni di abrogazione delle leggi regionali in materia di esercizi ricettivi extralberghieri e di Bed and Breakfast. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri			0

	per l'amministrazione regionale.			
ART.21	L'art. 21 prende atto che dall'applicazione della presente legge non derivano oneri nuovi o maggiori a carico del bilancio regionale. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0
ART.22	L'art. 22 contiene le disposizioni transitorie che stabiliscono l'obbligo di riclassificazione delle strutture ricettive extralberghiere le quali entro 90 giorni hanno l'obbligo di chiedere il nuovo provvedimento di classificazione. Si specifica che la predetta funzione è esercitata con le risorse umane e strumentali di cui l'ente dispone, essendo quest'ultima una funzione già in capo alla Regione per come disposto dalle sopra menzionate leggi regionali, pertanto la predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0
ART.23	L'art. 23 disciplina l'entrata in vigore della presente proposta di legge. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari (Relazione)

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Missione e Programma /Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0

ARTICOLATO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. La Regione promuove e incentiva lo sviluppo del settore turistico regionale anche mediante la disciplina di un'offerta differenziata di strutture ricettive extralberghiere, in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria.
2. La presente legge regola le diverse tipologie di esercizi ricettivi extralberghieri, gli annessi servizi turistici e i criteri per la classificazione sulla base degli elementi strutturali e dei servizi offerti, favorendo anche un miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, e il suo restauro conservativo.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività turistico-ricettive, gestite in forma imprenditoriale, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 4, da soggetti privati anche senza scopo di lucro, finalizzate alla produzione di servizi per l'ospitalità e eventualmente per la somministrazione di alimenti e bevande, per come di seguito elencate:

- a) Affittacamere, Bed and Breakfast, Locanda;
- b) Case ed appartamenti;
- c) Case per ferie e case religiose;
- d) Ostelli per la gioventù, Centri soggiorno studi;
- e) Residenza di campagna, Residenza di montagna, Rifugio escursionistico;
- f) Residenza d'Epoca e Dimore Storiche.

CAPO II TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 3 Affittacamere, Bed and Breakfast, Locanda

1. Sono esercizi di **affittacamere** ovvero **“guest rooms”** ovvero **“rooms”** le strutture, che offrono ospitalità in camere ubicate in uno o più appartamenti ammobiliati di civile abitazione, senza uso di cucina o angolo cottura.
2. Gli affittacamere assumono la denominazione **“Bed and Breakfast”** quando è previsto il servizio di prima colazione in area comune.

3. Assume la denominazione di “**LOCANDA**” l’attività di affittacamere che, collocata nello stesso complesso immobiliare, è svolta dal medesimo titolare in forma subordinata rispetto al prioritario esercizio di ristorazione.
4. In deroga all’art. 2 comma 1 della presente legge, la sola attività del “**Bed and Breakfast**” può essere esercitata anche **in forma non imprenditoriale assumendo la denominazione “Bed and Breakfast InFamily”**. In tal caso l’attività viene svolta da privati ad integrazione del proprio reddito, in forma saltuaria e non continuativa, avvalendosi della organizzazione familiare, utilizzando parte della abitazione in cui la stessa dimora e in compresenza con gli ospiti.

Art. 4

Case e appartamenti

1. Sono **case e appartamenti** le strutture ricettive, che forniscono alloggio, per diverse finalità (vacanza, business, turismo sanitario, ecc) ed eventualmente servizi complementari in unità immobiliari di civile abitazione, composte da uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici, di cucina autonoma e collocati in un unico complesso o in più complessi immobiliari all’interno dello stesso territorio comunale, in conformità alla Legge regionale 27 novembre 2015, n. 20 - *Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4* (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri).
2. Le **Case e appartamenti** possono assumere la denominazione di “**Appartments**” ovvero “**Guest House**”.

Art. 5

Case per ferie, Case religiose

1. Le strutture ricettive che forniscono alloggio e eventualmente servizi di somministrazione ed altre attività complementari, in camere o unità abitative, in base alle finalità cui sono destinate, assumono le seguenti denominazioni:
 - c) **Case per ferie** quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità sociali, culturali, scolastiche, assistenziali o sportive e ricreative, nonché per il soggiorno dei dipendenti e dei loro familiari di enti o aziende.
 - d) **Case religiose** quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità religiose. In prossimità di luoghi di culto e/o attrattori religiosi possono assumere la denominazione di “**Casa del Pellegrino**”;
2. Le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione o altre tipologie residenziali.

Art. 6

Ostelli per la gioventù, Centri Soggiorno Studi

1. Le strutture ricettive che forniscono alloggio in camere e, eventualmente servizi di somministrazione ed altre attività complementari, in base alle finalità cui sono destinate, assumono le seguenti denominazioni:
 - a) **Ostelli per la gioventù**: gli esercizi ricettivi, attrezzati per il pernottamento e attività ludico-ricreative, destinati prevalentemente a giovani e ai loro accompagnatori.
 - b) **Centri soggiorno studi**: gli esercizi ricettivi dedicati all’ospitalità finalizzata alla

educazione e formazione in strutture dotate di adeguate aree e attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

3. Le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali ed avere una destinazione d'uso turistico- ricettiva o altra categoria che consenta la residenzialità.

Art. 7

Servizi di alloggio in aree naturalistiche

1. I servizi di alloggio, dotati di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, inseriti in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico possono assumere le seguenti tipologie e denominazioni:

- d) residenze di campagna o “Country House”* le strutture situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivati dalla ristrutturazione o dall'ammodernamento di ville padronali o casali rurali, e dotati eventualmente di servizi di ristorazione e/o di attrezzature sportive e ricreative;
- e) rifugio escursionistico* le strutture ubicate in montagna in zone isolate idonee ad offrire servizi di alloggio e ristoro con aree comuni e eventualmente dotati di attrezzature sportive e ricreative. Il rifugio escursionistico può assumere la denominazione di **Baita** se la stessa è realizzata con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra e/o il legno;
- f) residenze di montagna* le strutture situate in montagna idonee ad offrire servizi di alloggio e dotati eventualmente di servizi di ristorazione nonché di attrezzature sportive e ricreative. La residenza di montagna può assumere la denominazione di **Chalet** se lo stesso è realizzato con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra e/o il legno.

Art. 8

Residenze d'Epoca

1. Sono denominate **Residenze d'Epoca** o “**Dimore Storiche**” le strutture ricettive, che forniscono alloggio e eventualmente servizi di somministrazione ed altre attività complementari, in camere o unità abitative, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137) e dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico.

Art. 9

Denominazioni aggiuntive

1. Le tipologie di strutture ricettive di cui al presente capo possono utilizzare le sotto elencate denominazioni aggiuntive:
 - a) “Lusso” o “Charme” o “Luxury” quando ricorrono le seguenti condizioni: sono attribuiti i tre sorrisi di cui all'art. 14, la camera e i bagni privati abbiano gli standard previsti per per gli hotel cinque stelle, e gli arredi, i complementi, l'immobile e le sue finiture posseggono standard di qualità eccellente, rilevanza estetica, unicità/rarità/esclusività.
 - b) “posto tappa” quando sono ubicate lungo un itinerario turistico.

2. I titolari che intendono avvalersi della denominazione “Lusso” o “Charme” o “Luxury” devono presentare una relazione che indichi in maniera chiara tutti i “valori aggiunti” che concorrono all’assegnazione. La relazione deve evidenziare l’alta qualità e la raffinatezza delle finiture edili e degli arredi, nonché deve contenere la descrizione:

- c) dell’immobile, corredata da documentazione fotografica, con cenni storici, l’eventuale valenza storica della dimora, il pregio e lo stile architettonico, evidenziando l’aderenza al territorio, l’uso di materiali del posto, la presenza di portali, giardini e solarium;
- d) dei relativi arredi corredata da documentazione fotografica;
- e) delle tecnologie impiegate in ambito edilizio e abitativo (*new technology in living*), della sostenibilità ambientale dell’immobile;
- f) del contesto geografico in cui è ubicata la struttura ricettiva extralberghiera (borgo, città storica, città ad alta vocazione turistica, tappa di percorsi eno-gastronomici).

CAPO III DISCIPLINA PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

Art. 10 Adempimenti amministrativi

1. Le attività di cui alla presente legge sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 così come modificato dal decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2012.
2. La segnalazione deve essere trasmessa, in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune sul cui territorio ricade la struttura, secondo il modello di segnalazione stabilito.
3. L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso alla data della segnalazione dei requisiti:
 - a.i.1.a. soggettivi previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all’art. 67 del Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - a.i.1.b. previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994 e del DPR 01 agosto 2011, n.151 e, s.m. i.;
 - a.i.1.c. tecnico-edilizi: di accessibilità, di agibilità, conformità al regolamento urbanistico comunale, ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per uso residenziale;
 - a.i.1.d. di classificazione in sorrisi, ex art. 14, secondo i requisiti stabiliti nelle schede allegate alla presente Legge.
4. Il SUAP regionale predispone la modulistica necessaria per la segnalazione certificata di inizio attività, la stessa tra l’altro contiene:
 - a) le generalità complete del titolare dell’attività e l’ubicazione esatta dell’immobile in cui si intende svolgere la stessa attività;
 - b) il numero di unità abitative, delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici, i periodi di

apertura e le tariffe minime e massime che si intendono praticare;

- c) l'indicazione della P.IVA e della iscrizione alla Camera di Commercio, nei casi previsti dalla Legge;
 - d) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli artt. 11 e 12 T.U.P.S, approvato con R.D.L. del 18 giugno 1931 n.773;
 - e) il certificato di agibilità o altra documentazione equivalente, relazione tecnica ed elaborati planimetrici dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
 - f) la documentazione amministrativa comprovante il rispetto della normativa vigente relativa alla prevenzione incendi, ai requisiti igienico-sanitari e urbanistici;
 - g) l'atto di disponibilità dell'immobile in cui è specificato l'uso finalizzato all'esercizio dell'attività ricettiva;
5. Il SUAP comunale, dopo aver validato la ricevibilità della segnalazione, trasmette il fascicolo, per la verifica dei requisiti di cui al precedente comma 3 alle autorità competenti ex Legge. È demandato al SUAP comunale il coordinamento del procedimento amministrativo, le comunicazioni con il richiedente, nonché le verifiche relative ai requisiti soggettivi del richiedente e ai requisiti tecnico-edilizi di cui al precedente comma 3 lett.c (compatibilità con lo strumento urbanistico, accessibilità, agibilità, ecc). Per i requisiti igienico-sanitari, il SUAP Comunale, nel caso non sia già disponibile idonea documentazione, demanda la verifica all'Azienda sanitaria provinciale competente. Resta in capo alla Regione ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria la verifica dei requisiti di classificazione di cui al successivo art. 13.
6. Non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale e deve essere tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi ricettivi.

Art. 11

Subingresso e vicende modificative

1. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte, della titolarità e/o disponibilità dell'immobile adibito a struttura ricettiva extralberghiera ed in caso di prosecuzione dell'attività, il subentrante deve presentare una nuova segnalazione di inizio attività resa nelle forme e nei modi di cui al precedente articolo 10, atteso il rispetto ed il possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 12

Chiusura e sospensioni delle attività

1. Il Comune, su propria iniziativa o su segnalazione di altri soggetti pubblici cui sono demandate funzioni di vigilanza, può adottare provvedimenti di sospensione o chiusura dell'esercizio, mediante revoca della SCIA con conseguente cancellazione dagli elenchi delle attività ricettive extralberghiere di cui al successivo art.15, nei seguenti casi:

- a) *perdita, da parte del titolare, del possesso dei requisiti soggettivi di cui al T.U.P.S. approvato con R.D.L. 18/6/1931 n. 773 e successive modificazioni;*

- b) *perdita dei requisiti oggettivi denunciati nella Segnalazione Certificata di inizio attività;*
- c) *attività difforme dagli scopi e/ alle attività denunciate nella Segnalazione Certificata di inizio attività;*
- d) *accertate carenze e disservizi e persistente inosservanza delle normative di tutela del turista.*

2. In caso di accertamenti di irregolarità e violazioni di legge, il Comune diffida a rimuovere le stesse entro un termine non superiore a 15 giorni e, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a 6 mesi, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura dell'attività.

3. I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati alla Regione per gli adempimenti di conseguenza.

CAPO IV CLASSIFICAZIONE E STATISTICA

Art. 13 Requisiti utili per la classificazione

1. Le strutture ricettive di cui alla presente legge regionale sono classificate in sorrisi da uno a tre. Sono idonee all'esercizio dell'attività le strutture che posseggono i requisiti per l'ottenimento della classificazione ad *un sorriso*. Il numero crescente dei sorrisi è attribuito in maniera proporzionale alla qualità ricettiva: maggiore è il numero di sorrisi assegnati, maggiore sarà lo standard qualitativo della struttura.

2. La classificazione delle strutture, e la conseguente attribuzione dei sorrisi, viene effettuata dalla Regione ovvero dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, se ricadente nell'area geografica di competenza di quest'ultima, ai sensi della legge regionale n. 34 del 2002 e della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56), che riceve, per il tramite della segnalazione certificata di inizio attività presentata al SUAP del comune, la relativa denuncia di classificazione che viene valutata secondo gli standard relativi alle differenti tipologie extra-ricettive, definiti negli allegati alla presente legge.

3. La Regione ovvero la Città metropolitana di Reggio Calabria provvede alla verifica dei requisiti di classificazione dichiarati, a seguito della ricezione della SCIA da parte del SUAP Comunale, previa istruttoria amministrativa e sopralluogo effettuato presso la struttura ricettiva.

4. La Regione esercita la funzione di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di classificazione, effettuando sopralluoghi periodici. La Regione regionale garantisce il controllo effettivo di tutto l'universo ricettivo extralberghiero regionale ogni tre anni, ed effettua annualmente controlli e sopralluoghi per almeno il 33% del totale delle strutture ricettive extralberghiere. La Regione regionale può chiedere, previa motivazione, al SUAP comunale competente di attivare specifici controlli presso altre autorità.

5. La Regione, inoltre, effettua verifiche e sopralluoghi su propria iniziativa e/o a seguito di segnalazioni da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria, di Enti pubblici ovvero di associazioni per la tutela dei diritti del consumatore.

Art. 14 Finalità statistiche, Comunicazioni P.S. e disciplina dei prezzi

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente legge sono tenuti a comunicare, attraverso la piattaforma telematica del Sistema Informativo Regionale, di cui all'art. 10 della L.R. 8/2008, il movimento degli ospiti ai fini statistici entro il 15 di ogni mese il movimento (*arrivi/presenze*) registrato il mese precedente.
2. I gestori forniscono all'Autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle persone alloggiate, secondo la normativa vigente.
3. A tutte le tipologie ricettive definite nella presente legge si applica la pubblicità dei prezzi e l'obbligo di comunicazione alla Regione ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria entro il 1°ottobre di ogni anno, per via telematica, dei prezzi massimi e minimi, dei relativi servizi offerti comprensivi di IVA e di quanto espressamente previsto, che verranno praticati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Eventuali modifiche sono comunicate entro 60 giorni prima della loro entrata in vigore.
4. In caso di nuova apertura o di riapertura a seguito di sospensione, il titolare adempie agli obblighi di cui al comma 3 unitamente alla segnalazione certificata inizio attività al SUAP.
5. I gestori delle strutture ricettive di cui alla presente legge che pubblicizzano e/o applicano prezzi inferiori al prezzo minimo e/o superiori al prezzo massimo dichiarati sono sanzionati secondo le modalità di cui all'art. 16 c.1 lett. b della presente Legge
6. La Regione predispone la modulistica che, compilata dal gestore della struttura con i prezzi indicati su base annua eventualmente contraddistinti in base al periodo, è esposta in maniera ben visibile sul sito web della struttura ricettiva, nel luogo del ricevimento e, sempre in modo ben visibile, in ogni camera o unità abitativa della struttura.

Art. 15

Banca dati regionale

1. La Regione istituisce e cura l'elenco delle strutture ricettive extralberghiere, territorialmente suddiviso in sezioni provinciali, che implementa ed aggiorna mensilmente a seguito di comunicazioni dei dati da parte dei comuni.
2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e riporta la denominazione, la tipologia, la classificazione in sorrisi, l'ubicazione, i contatti utili, i periodi di apertura e le tariffe praticate.
3. È fatto obbligo ai SUAP Comunali di far pervenire, per via telematica ed entro e non oltre il 20 di ogni mese, le informazioni relative a nuove aperture, variazioni delle attività esistenti, cessazioni e revoche.

CAPO V

SANZIONI, CONTROLLO E VERIFICHE

Art. 16

Sanzioni

1. Il comune per le inadempienze accertate può comminare le sanzioni di seguito elencate:
 - a) *per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe praticate: sanzione pecuniaria da euro 105.00 a euro 420.00.*

b) per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: da euro 210.00 a euro 840.00

c) per accogliimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capienza massima di posti letto dichiarati: da euro 155.00 a euro 775.00;

d) per apertura abusiva e/o omessa denuncia inizio attività da euro 260,00 a euro 1.000,00.

2. L'introito delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie avviene a favore del Comune dove ha sede l'attività.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, in caso di persistente inosservanza, sono raddoppiate.

Art. 17

Vigilanza e Controllo

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie, dell'ispettorato del lavoro e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune territorialmente competente. La Regione svolge i controlli atti alla verifica del mantenimento dei requisiti afferenti la classificazione, di cui all'art 13 comma 4, trasmettendone le risultanze al Comune competente per gli adempimenti consequenziali.

2. Il SUAP comunale provvede ad attivare i controlli presso le autorità competenti, su propria iniziativa o nella ipotesi di cui all'art. 13 comma 4.

3. I Comuni svolgono le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRIBUTARIE, FINALI E ABROGAZIONI

Art. 18

Disciplina Tributaria

1. L'esercizio di attività ricettive extralberghiere è soggetta alle tasse sulle concessioni regionali di cui ai Decreti legislativi 22.06.1991, n. 230 e 23.01.1992, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni statali e regionali.

2. Per gli adempimenti di cui al punto 1 i seguenti esercizi, ai soli fini tributari:

a) le Residenze di campagna, le Residenze di montagna, i Rifugi escursionistici gli Affittacamere, i Bed and Breakfast (forma imprenditoriale), le Locande, le Case ed appartamenti, le Residenze d'epoca, classificati fino a due sorrisi sono equiparati alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle;

b) le Residenze di campagna, le Residenze di montagna, i Rifugi escursionistici gli Affittacamere, i Bed and Breakfast (forma imprenditoriale), le Locande, le Case ed appartamenti, le Residenze d'epoca, classificati con tre sorrisi sono equiparati alle strutture ricettive alberghiere classificate a tre stelle;

c) le case religiose alle "case per ferie";

d) i centri soggiorno e studi agli "ostelli per gioventù".

3. Le strutture ricettive di cui all'art. 2 della presente Legge classificate Luxury ovvero Charme sono equiparate a livello tributario alle strutture ricettive alberghiere classificate a quattro stelle.

Art. 19

Appartamenti ammobiliati per uso turistico

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio delle case o appartamenti per vacanza i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore ai sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata sotto forma di impresa.

2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti secondo le modalità di cui al comma 1 devono darne comunicazione al comune in cui è ubicato l'immobile ovvero gli immobili entro il 31 marzo, nelle località a vocazione turistico/balneare, ed entro il 31 ottobre nelle restanti località; in ogni caso tale comunicazione deve essere data almeno una settimana prima dell'arrivo degli ospiti in relazione alla prima locazione.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti agli obblighi di comunicazione per finalità statistiche e sono soggetti alla normativa di pubblica sicurezza.

Art. 20

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

1. Legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2- (*Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast"*);

3. Legge regionale 5 luglio 2017, n. 25 - *Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "bed and breakfast")*;

4. Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - (*Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri*);

5. Legge regionale 5 luglio 2017, n. 24 -*Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)*.

Art. 21

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22

Disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari delle strutture ricettive extralberghiere già operative chiedono alla Regione ovvero alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, a mezzo SUAP comunale, il rilascio del provvedimento di nuova classificazione ai sensi della presente legge.

Art. 23
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Sorriso - Contrassegno di classifica / distintivo regionale da esporre all'esterno della struttura e riprodurre in tutto il materiale promo – pubblicitario-

TABELLA DEI SERVIZI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE DI “ AFFITTACAMERE, BED AND BREAKFAST, LOCANDA ”						
		Livello dei SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI				
Descrizione dei servizi		 (1)	 (2)	 (3)		
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	<i>Basic</i>	<i>Medium</i>	<i>Superior</i>		
1.01	Orario check-in/out					Check
1.01.1	Orario di arrivo e di partenza libero			X		
1.01.2	Orario di arrivo e di partenza da concordare con gli ospiti		X			
1.01.3	Orario di arrivo e di partenza a discrezione del titolare	X				
1.02	Servizio di prima colazione (per la tipologia cui è prevista)					
1.02.1	Orario di somministrazione della colazione da concordare con gli ospiti		X		X	
1.02.2	Orario di somministrazione della colazione a discrezione del titolare	X				
1.02.3	In sale apposite		X		X	
1.02.4	In sale/aree comuni	X				
1.02.5	Servita a cura di personale addetto		X		X	
1.02.6	Servita dal titolare e/o dai familiari	X				
1.02.7	Self service	X				
1.02.8	In sale apposite e resa anche nelle camere				X	
1.03	informazioni turistiche e comunicazione					
1.03.1	Informazioni sulla struttura rese su materiale cartaceo o mediante sistemi di comunicazione telematica disponibili nell'esercizio	X	X		X	
1.03.2	Informazioni di cui al punto 1.03.1 fornite almeno in una lingua straniera		X		X	
1.03.3	materiale di informazione turistica in italiano e in lingua straniera				X	
1.04	Lingue estere correttamente parlate (4)					
1.04.1	Dal titolare e/o dal familiare almeno una lingua		X		X	
1.05	Cambio biancheria nelle camere (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)					
	Lenzuola e federe					
1.05.1	Ad ogni cambio cliente	x	X		X	
1.05.2	Tutti i giorni				X	
1.05.3	3 volte alla settimana		X			
1.05.4	1 volte alla settimana	X				
1.06	Cambio asciugamani e asciugatoi da bagno (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)					
1.06.1	Ad ogni cambio cliente	X				
1.06.2	Tutti i giorni				X	
1.06.3	3 volte alla settimana		X			
1.06.4	2 volte alla settimana	X				
1.07	Pulizia nelle camere					
1.07.1	Ad ogni cambio cliente	X				
1.07.2	Tutti i giorni				X	
1.07.3	3 volte alla settimana		X			
1.07.4	2 volte alla settimana	X				
2	DOTAZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE					
2.01	Numero dei locali bagno privati (completi e dotati di acqua calda e fredda), espresso in percentuale delle camere (valori arrotondati per approssimazione all'unità)					

	Per le nuove strutture					
2.01.1	<i>almeno il 100 %</i>				X	
2.01.2	<i>almeno il 60 %</i>			X		
2.01.3	<i>almeno il 40 %</i>	X				
2.01.4	<i>Per le strutture esistenti (5)</i>	X		X		
2.03	Riscaldamento e condizionamento dell'aria.					
2.03.1	<i>Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nel periodo invernale</i>	X		X		X
2.03.2	<i>Aria condizionata nelle camere</i>			X		X
2.03.3	<i>Aria condizionata in tutti gli ambienti</i>					X
2.04	Ascensore per gli ospiti (6)					
2.04.1	<i>nuove strutture per i locali oltre i primi due livelli</i>					X
2.04.2	<i>strutture esistenti (5)</i>					X
2.05	Dotazioni delle camere					
2.05.1	<i>arredamento di base costituito da: letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, lampada da comodino (il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)</i>	X		X		X
2.05.2	<i>arredamento di cui al punto 2.05.1 funzionale e di buona fattura.</i>			X		
2.05.3	<i>arredamento di cui al punto 2.05.1 funzionale e di particolare valore</i>					X
2.05.4	<i>Frigo-bar</i>					X
2.05.5	<i>Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per te e tisane</i>					X
2.06	Accessori nelle camere					
2.06.1	<i>asciugamano e telo da bagno in camere non dotate di bagno</i>	X		X		
2.06.2	<i>dotazioni aggiuntive per la camera da letto e il bagno (ulteriori cuscini, coperta, asciugamani, ecc.)</i>					X
2.07	Accessori nei bagni privati					
2.07.1	<i>Set cortesia con oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona</i>					X
2.07.2	<i>materiale d'uso per l'igiene della persona</i>	X		X		
2.07.3	<i>telo da bagno Asciugamano e salvietta (per persona)</i>	X		X		X
2.07.4	<i>Specchio ingranditore</i>					X
2.07.5	<i>cestino rifiuti – sacchetti igienici – sgabello carta igienica e riserva</i>	X		X		X
2.07.6	<i>accappatoio e ulteriore asciugamano.</i>					X
2.07.7	<i>asciugacapelli</i>			X		X
2.08	Accessori nei bagni comuni					
2.08.1	<i>cestino rifiuti – sacchetti igienici – sgabello carta igienica e riserva</i>	X		X		
2.08.2	<i>materiale d'uso per l'igiene della persona</i>	X		X		
2.08.3	<i>asciugacapelli</i>			X		
2.09	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura	x		x		x
2.10	Attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente	X		X		X
2.11	Televisione					
2.11.1	<i>televisore in locale comune</i>	X		X		X
2.11.2	<i>televisore in tutte le camere</i>			X		X
2.11.3	<i>Ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutti gli appartamenti</i>					X
2.11	Connessioni informatiche					
2.12.1	<i>Connessione Wi-fi gratuita</i>			X		x
2.13	Linee telefoniche esterne					
2.13.1	<i>A richiesta del cliente una linea telefonica con apparecchio per uso comune. (Nelle strutture non fornite di rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e dalla dotazione di telefono cellulare da rendere disponibile alla clientela)</i>			X		X

2.14	Disponibilità di utilizzo di elettrodomestici e accessori.					
2.14.1	lavatrice, ferro e asse da stiro, asciugacapelli, frigorifero, stendibiancheria, asciugatrice	Almeno1		Almeno 2		Almeno 3
2.15	Locali e spazi a servizio degli ospiti					
2.15.1	Locali per il relax, benessere e sport			x		x
2.15.2	Area parcheggio adeguato al numero delle camere					x
3	“Bed and Breakfast In Family” Locali ad esclusivo uso della famiglia					
3.01.1	Camera/e da letto	X		x		x
3.01.2	locale da bagno completo	X		x		x

Note

1. obbligatorio per il livello 1
2. obbligatorio per il livello 2
3. obbligatorio per il livello 3
4. è richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza della lingua può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
5. Quanto previsto dalla presente legge, si applica alle strutture già esistenti interessate da variazioni e interventi di ristrutturazione o ampliamento,
6. Sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
7. Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio

TABELLA DEI SERVIZI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE DI

“CASE E APPARTAMENTI”

		Livelli di classifica SORRISI					
Descrizione dei servizi		 (1)	 (2)	 (3)			
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	<i>Basic</i>	<i>Medium</i>	<i>Superior</i>			
1.01	Servizio di ricevimento						Check
1.01.1	Assicurato 12/24 ore con un addetto in spazio apposito (7)				X		
1.01.2	Assicurato 6/24 ore con un addetto (7)		X				
1.01.3	Reperibilità telefonica 24/24 ore	X	X		X		
1.02	Divise per il personale						
1.02.1	Divise per il personale con targhette		X		X		
1.03	informazioni turistiche e comunicazione						
1.03.1	Informazioni sulla struttura rese su materiale cartaceo o mediante sistemi di comunicazione telematica disponibili nell'esercizio	X	X		X		
1.03.2	Informazioni di cui al punto 1.03.1 fornite almeno in una lingua straniera		X		X		
1.03.3	materiale di informazione turistica in italiano e in lingua straniera				X		
1.04	Lingue estere correttamente parlate						
1.04.1	Dal gestore e addetto –almeno una lingua (4)		X		X		
1.05	Cambio biancheria <i>(salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)</i>						
	Lenzuola e federe						
1.05.1	Ad ogni cambio di cliente	X	X		X		
1.05.2	1 volta alla settimana	X					
1.05.3	3 volte alla settimana e a richiesta del cliente		X		X		
1.05.4	tutti i giorni a richiesta del cliente				X		
	Asciugamani e asciugatoi da bagno e biancheria da cucina						
1.05.5	Ad ogni cambio di cliente	X	X		X		
1.05.6	Una volta a settimana	X	X				
1.05.7	Tre volte a settimana a richiesta del cliente				X		
1.06	Pulizia negli appartamenti						
1.06.1	Ad ogni cambio di cliente	X	X		X		
1.06.2	infrasettimanale		X		X		
1.06.3	Tre volte a settimana a richiesta del cliente				X		
1.07	Assistenza all'ospite per gli interventi urgenti di manutenzione	X	X		X		
1.08	Servizio prima colazione e ristorazione (se previsto il servizio)						
1.08.1	Servizio di prima colazione e di ristorazione in locale destinato ad altri usi	X	X				
1.08.2	Servizio di prima colazione e di ristorazione in locale apposito				X		
2	DOTAZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE						
2.01	Acqua calda e fredda in tutti gli appartamenti	X	X		X		
2.02	Locali bagno privati completi						

2.02.1	<i>In tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 2 posti letto</i>				X	
2.02.2	<i>In tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 4 posti letto</i>			X		
2.02.3	<i>In tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 6 posti letto</i>	X				
2.03	Riscaldamento e condizionamento dell'aria.					
2.03.1	<i>Riscaldamento obbligatorio in caso di apertura nel periodo invernale</i>	X		X	X	
2.03.2	<i>Aria condizionata nelle camere</i>			X		
2.03.2	<i>Aria condizionata in tutti gli ambienti</i>				X	
2.04	Ascensore per i clienti (7)					
2.04.1	<i>Con locali ad uso dei clienti oltre il primo piano (escluso il pianoterreno)</i>				X	
2.04.2	<i>Con locali ad uso dei clienti oltre il secondo piano (escluso il pianoterreno)</i>			X		
2.04.3	<i>Con locali ad uso dei clienti oltre il terzo piano (escluso il pianoterreno)</i>	X				
2.05	Lavatrice ad uso comune e spazio per asciugatura					
2.06	Dotazione degli appartamenti					
2.06.1	<i>Arredamento base delle camere costituito da :letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano d'appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, armadio (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti) specchio, lampada da comodino</i>	X		x	x	
2.06.2	<i>Tavolo, sedie o panche</i>	X		x	x	
2.06.3	<i>Poltrone o divano per la zona soggiorno</i>	X		x	x	
2.06.4	<i>Gli arredi di cui ai punti 2.06.1-2-3 di buona fattura</i>			X		
2.06.5	<i>Gli arredi di cui ai punti 2.06.1-2-3 di pregio</i>				X	
2.06.6	<i>poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili</i>				X	
2.06.7	<i>TV color in tutti gli appartamenti</i>	X		X	X	
2.06.8	<i>Ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutti gli appartamenti</i>				X	
2.07	Dotazioni per la cucina					
2.07.1	<i>lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili</i>	X		X	X	
2.07.2	<i>Tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina</i>	X		X	X	
2.07.5	<i>Lavastoviglie, forno elettrico o a microonde, asse e ferro da stiro, lavatrice</i>	Almeno 2		Almeno 3	Almeno 4	
2.07.6	<i>Attrezzatura idonea alla preparazione ed alla consumazione dei pasti (in numero adeguato agli ospiti)</i>	X		X	X	
2.07.7	<i>Dotazione per la pulizia – scopa, paletta, spazzolone, straccio, secchio e stendibiancheria</i>	X		X	X	
2.07.8	<i>Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto</i>	X		X	X	
2.08	Accessori nei bagni privati					
2.08.1	<i>Set cortesia con oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona</i>				X	
2.08.2	<i>Asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona)</i>	X		X	X	
2.08.3	<i>Ulteriore Asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona) a richiesta</i>			X	X	
2.08.4	<i>Accappatoio</i>				X	
2.08.5	<i>Cestino rifiuti, sacchetti igienici, scopino, portarotolo e materiale d'uso per l'igiene della persona</i>	X		X	X	
2.08.6	<i>Asciugacapelli</i>			X	X	
2.09	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello					
		X		X	X	

	stesso nella struttura;					
2.10	Attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente	X		X		X
2.0.11	Locali / Aree Comuni					
2.11.2	<i>Locale ricevimento</i>					X
2.11.3	<i>Locale o Area ristorante(come dal servizio previsto)</i>	x		x		x
2.11.4	<i>Locali per il relax, benessere e sport</i>					x
2.12	Connessioni informatiche					
2.10.1	<i>Connessione Wi-fi gratuita</i>	X		X		X
2.11	Linee telefoniche esterne					
2.11.1	<i>apparecchio ad uso comune in mancanza utenza telefonica mobile o dotazione di telefono cellulare, da rendere disponibile a richiesta della clientela.</i>	X		X		X
2.12	Posti di parcheggio, nell'esercizio o nelle adiacenze, senza limitazione di tempo e in percentuale del numero degli appartamenti					
2.12.1	<i>Pari al 100% degli appartamenti</i>					X
2.12.2	<i>Pari al 50% degli appartamenti</i>			X		
2.13	Attrezzature per bambini					X

Note

1. obbligatorio per il livello 1
2. obbligatorio per il livello 2
3. obbligatorio per il livello 3
4. E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza della lingua può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
5. Quanto previsto dalla presente legge, si applica alle strutture già esistenti interessate da variazioni e interventi di ristrutturazione o ampliamento,
6. Sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
7. Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio

**TABELLA DEI SERVIZI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE DI
“CASE PER FERIE, CASE RELIGIOSE”**

		Livelli di classifica SORRISI					
Descrizione dei servizi		 (1)	  (2)	   (3)			
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	<i>Basic</i>	<i>Medium</i>	<i>Superior</i>			
1.01	Servizio di ricevimento						Check
1.01.1	Assicurato 16/24 ore con un addetto in spazio apposito (7)		X		X		
1.01.2	Assicurato 12/24 ore con un addetto in spazio apposito (7)	X					
1.01.3	Reperibilità telefonica 24/24 ore	X	X		X		
1.01.4	Servizio custodia valori in cassaforte	X	X		X		
1.02	Divise per il personale						
1.02.1	Divise per il personale con targhette				X		
1.03	Lingue estere correttamente parlate						
1.03.1	Dal gestore e addetto (4)		Almeno 1		Almeno 2		
1.04	Cambio biancheria <i>(salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)</i>						
	Lenzuola e federe						
1.04.1	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta alla settimana	X	X		X		
1.04.2	Cambio infrasettimanale		X		X		
	<i>Asciugamani e asciugatoi da bagno e biancheria da cucina</i>						
1.04.3	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte alla settimana	X	X		X		
1.04.4	3 volte a settimana				X		
1.05	Pulizia						
1.05.1	Ad ogni cambio di cliente e tutti i giorni	X	X		X		
1.06	Servizio Colazione e ristorazione						
1.06.1	In sale/aree comuni adibite ad altri usi	X					
1.06.2	disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo	X	X		x		
1.06.3	in locale apposito(rapportato al numero degli alloggiati)		X		X		
1.06.4	in locale apposito e resa anche nelle camere/appartamenti				X		
1.06.4	Servita a cura di personale addetto		X		x		
1.06.6	Self service	X	X		X		
2.01	Acqua calda e fredda in tutte le camere e appartamenti	X	X		X		
2.02	Locali bagno privati completi						
2.02.1	in numero non inferiore ad uno ogni 6 posti letto		X		X		
2.02.2	in numero non inferiore ad uno ogni 8 posti letto	X					
2.03	Riscaldamento e condizionamento dell'aria.						
2.03.1	Riscaldamento in tutto l'esercizio obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nel periodo invernale	X					
2.03.2	Aria condizionata nelle camere/camerate		X		X		
2.03.2	Aria condizionata in tutto l'esercizio/o appartamento				X		
2.04	Ascensore per i clienti (6)						
2.04.1	Con locali ad uso dei clienti oltre il primo piano (escluso il pianoterreno)				X		
2.04.2	Con locali ad uso dei clienti oltre il secondo piano (escluso il pianoterreno)		X				
2.04.3	Con locali ad uso dei clienti oltre il terzo piano (escluso il	X					

	<i>pianoterreno)</i>					
2.05	Lavatrice ad uso comune e spazio per asciugatura					X
2.06	Dotazione e accessori delle camere /camerate					
2.06.1	<i>Arredamento di base costituito da: letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano d'appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, armadio (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti) specchio, lampada da comodino</i>	X		X		X
2.06.2	<i>Gli arredi di cui al punto 2.06.1 funzionali e di buona fattura</i>			x		
2.06.3	<i>Gli arredi di cui al punto 2.06.1 funzionali e di particolare valore</i>					X
2.06.1	<i>asciugamano e telo da bagno in camere non dotate di bagno</i>	X				
	Dotazioni degli appartamenti					
	camere					
2.07.1	<i>Arredamento di base costituito da: letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano d'appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, armadio (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti) specchio, lampada da comodino</i>	X		x		x
2.07.2	<i>Gli arredi di cui al punto 2.07.1 funzionali e di buona fattura</i>			X		
2.07.3	<i>Gli arredi di cui al punto 2.07.1 funzionali e di particolare valore</i>					X
	Cucina e soggiorno					
2.07.6	<i>Poltrone o divano per la zona soggiorno</i>	X		X		X
2.07.7	<i>Angolo cottura o Cucina con: Lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione, cestino porta rifiuti, frigorifero</i>	X		X		X
2.07.8	<i>Tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina</i>			X		X
2.07.9	<i>Tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina a richiesta</i>	X				
2.07.10	<i>Lavastoviglie, forno elettrico o a microonde, asse e ferro da stiro, lavatrice</i>	Almeno 1		Almeno2		Almeno 3
2.07.11	<i>Attrezzatura idonea alla preparazione ed alla consumazione dei pasti</i>	X		X		X
2.07.12	<i>Dotazione per la pulizia – scopa, paletta, spazzolone, straccio, secchio e stendibiancheria</i>	X		X		X
2.07.13	<i>Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto</i>	X		X		X
2.08	Accessori nei bagni privati					
2.08.1	<i>Asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona)</i>	X		X		X
2.08.2	<i>Ulteriore Asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona) a richiesta</i>					X
2.08.3	<i>materiale d'uso per l'igiene della persona</i>	X		X		
2.08.4	<i>Set cortesia con oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona</i>					X
2.08.4	<i>Cestino rifiuti, sacchetti igienici, scopino, portarotolo</i>	X		X		X
2.08.5	<i>Asciugacapelli</i>			X		X
2.09	Locali comuni o Aree Comuni					
2.09.1	<i>locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo;</i>			X		X
2.09.2	<i>Sala o area utilizzabili dagli alloggiati per le finalità cui la struttura è destinata</i>	X		X		X
2.09.3	<i>Sala o area soggiorno per gruppi autogestiti</i>	X		X		X
2.10	Televisione					
2.10.1	<i>Televisore ad uso comune</i>	X		X		X
2.10.2	<i>Televisore nelle camere</i>			X		X
2.10.3	<i>Ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutti gli appartamenti</i>					X
2.11	Connessioni informatiche					
2.11.1	<i>Connessione Wi-fi gratuita</i>	x		X		X
2.12	Linee telefoniche esterne					
2.12.1	<i>apparecchio ad uso comune, in mancanza utenza telefonica mobile o dotazione di telefono cellulare, da rendere disponibile a richiesta della clientela.</i>	X		X		X
2.13	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente	x		X		X

	dalla presenza dello stesso nella struttura;					
2.14	Attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente	x		X		X

Note

1. obbligatorio per il livello 1
2. obbligatorio per il livello 2
3. obbligatorio per il livello 3
4. E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza della lingua può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
5. Quanto previsto dalla presente legge, si applica alle strutture già esistenti interessate da variazioni e interventi di ristrutturazione o ampliamento,
6. Sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
7. Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio

**TABELLA DEI SERVIZI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE DI
“OSTELLI PER LA GIOVENTU’, CENTRI SOGGIORNO STUDI”**

		Livelli di classifica SORRISI					
Descrizione dei servizi		 (1)	 (2)	 (3)			
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	<i>Basic</i>	<i>Medium</i>	<i>Superior</i>			
1.01	Servizio di ricevimento e portineria						Check
1.01.1	Assicurato 16/24 ore con un addetto in spazio apposito (7)					X	
1.01.2	Assicurato 12/24 ore con un addetto in spazio apposito (7)		X				
1.01.3	Assicurato 8/24 ore con un addetto in spazio apposito (7)	X					
1.01.4	Reperibilità telefonica 24/24 ore	X	X		X		
1.02	Servizio custodia valori						
1.02.1	In cassette di sicurezza nel 70% delle camere					X	
1.02.2	In cassette di sicurezza nel 30% delle camere		X				
1.02.3	in cassette di sicurezza o custodia valori da parte del gestore	X					
1.02.4	Servizio di deposito bagagli o armadietti forniti di serratura in misura equivalente al 50 % dei posti letto nel caso di servizio di pernottamento in camerata.	X	X		X		
1.03	Lingue estere correttamente parlate (4)						
1.03.1	tre lingue straniere					X	
1.03.2	due lingue straniere		X				
1.03.3	una lingua straniera	X					
1.04	Cambio biancheria nelle camere/camerate (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)						
	Lenzuola e federe						
1.04.1	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta alla settimana	X	X		X		
1.04.2	Cambio infrasettimanale		X		X		
	asciugamani e asciugatoi da bagno						
1.04.3	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte alla settimana	X	X				
1.04.4	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 3 volte alla settimana					X	
1.05	Pulizia						
1.05.1	Ad ogni cambio di cliente e tutti i giorni	X	X		X		
1.06	Servizio Colazione e ristorazione						
1.06.1	Un punto ristoro anche con distributori automatici	X	X		X		
1.06.2	In sale/aree comuni(rapportato al numero degli alloggiati)	X					
1.06.3	in locale apposito(rapportato al numero degli alloggiati)		X		X		
1.06.4	Servita a cura di personale addetto		X		X		
1.06.5	Self service	X					
1.06.6	disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo	X	X		X		
2	Dotazioni impianti e attrezzature						
2.01	Dotazioni igieniche						
2.01.1	dotazioni igienico sanitarie comuni a servizio delle camere non dotate di bagno privato nella misura di un lavabo ogni 2 posti letto o frazione, nonché un wc e un vano doccia ogni 4 posti letto o frazione non serviti da dotazioni private					X	
2.01.2	dotazioni igienico sanitarie comuni a servizio delle camere non dotate di bagno privato nella misura di un lavabo ogni 4 posti letto o frazione, nonché un wc e un vano doccia ogni 8 posti letto o frazione non serviti da dotazioni private		X				
2.01.3	dotazioni igienico sanitarie comuni a servizio delle camere non dotate di bagno privato nella misura di un lavabo ogni 6 posti letto o frazione, nonché un wc e un vano doccia ogni 10 posti letto o frazione	X					

	<i>frazione non serviti da dotazioni private</i>					
2.01.4	<i>Acqua corrente calda e fredda in tutti i locali igienici comuni e nei bagni privati delle camere</i>	X		X		X
2.02	Riscaldamento e condizionamento dell'aria.					
2.02.1	<i>Riscaldamento in tutto l'esercizio obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nel periodo invernale</i>	X		X		X
2.02.2	<i>Aria condizionata nelle camere/camerate</i>			X		X
2.02.3	<i>Aria condizionata in tutto l'esercizio</i>					X
2.03	Ascensore per i clienti (5)(6)					
2.03.1	<i>Con locali ad uso dei clienti oltre il secondo piano (escluso il pianoterreno)</i>					X
2.04	Lavatrice ad uso comune e spazio per asciugatura					
2.05	Dotazione delle camere /camerate					
2.05.1	<i>Arredamento di base costituito da: letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano d'appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, e scomparto armadio per persona (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti) possibilità di inserire posti letto anche sovrapposti del tipo a castello</i>	X		X		X
2.05.2	<i>Gli arredi di cui al punto 2.05.1 funzionali e di buona fattura</i>			x		x
2.05.3	<i>asciugamano e telo da bagno in camere non dotate di bagno privato</i>	X		X		X
2.06	Accessori nei bagni privati se presenti					
2.06.1	<i>Asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona)</i>	x		X		X
2.06.2	<i>Ulteriore Asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona) a richiesta</i>			x		X
2.06.3	<i>materiale d'uso per l'igiene della persona</i>	x		X		X
2.06.4	<i>Cestino rifiuti, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, scopino, portarotolo</i>	x		X		X
2.06.5	<i>Asciugacapelli</i>					X
2.07	Accessori nei bagni comuni					
2.07.1	<i>carta igienica con riserva, cestino, scopino, portarotolo, materiale d'uso per l'igiene della persona</i>	X		X		x
2.07.2	<i>Asciugacapelli</i>					X
2.09	Locali comuni o Aree Comuni					
	<i>Rapportati al numero globale dei posti letto</i>					
2.09.1	<i>Sala /area da pranzo</i>	X		X		X
2.09.2	<i>locale comune polifunzionale di soggiorno, distinto dalla sala da pranzo;</i>			x		X
2.09.3	<i>Sala o area utilizzabili dagli alloggiati per le finalità cui la struttura è destinata</i>	X		X		X
2.09.4	<i>Sala o area soggiorno per gruppi autogestiti</i>			x		X
2.10	Televisione					
2.10.1	<i>Televisore ad uso comune</i>	X		X		X
2.10.2	<i>Televisore nelle camere/camerate</i>					X
2.11	Connessioni informatiche					
2.11.1	<i>Connessione Wi-fi gratuita</i>	X		X		X
2.12	Linee telefoniche esterne					
2.12.1	<i>Apparecchio ad uso comune, in mancanza utenza telefonica mobile o dotazione di telefono cellulare, da rendere disponibile a richiesta della clientela.</i>	X		X		X
2.13	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura;					
2.13		X		X		X
2.14	Attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente					
2.14		X		X		X

--	--	--

Note

1. obbligatorio per il livello 1
2. obbligatorio per il livello 2
3. obbligatorio per il livello 3
4. E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza della lingua può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
5. Quanto previsto dalla presente legge, si applica alle strutture già esistenti interessate da variazioni e interventi di ristrutturazione o ampliamento,
6. Sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
7. Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio

TABELLA DEI REQUISITI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI

“RESIDENZA DI CAMPAGNA,”

		Livelli di classifica SORRISI					
Descrizione dei requisiti							
		(1)	(2)	(3)			
1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	Basic	Medium	Superior			
1.02	Servizio di ricevimento Assicurato 8/24 dal gestore	X	X		X		
1.02.1	Servizio di ricevimento Assicurato 12/24 dal gestore		X		X		
1.03	Reperibilità telefonica 24/24 ore	X	X		X		
1.04	Servizio di prima colazione e di ristorazione o idonee attrezzature per l'autonomo confezionamento del vitto	X	X		X		
1.04.1	Servizio di prima colazione e di ristorazione, a cura del gestore e/o personale addetto		X		x		
1.04.2	Self service	X					
1.04.3	In sale apposite e resa anche nelle camere					X	
2	DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE						
2.01	Dotazioni e accessori delle Camere (attrezzate per il pernottamento con eventuale						
2.01.1	un arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano d'appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, armadio (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti) specchio, lampada da comodino, cestino rifiuti	X	X		X		
2.01.2	arredamento di cui al punto 2.02 funzionale e di buona fattura.		X				
2.01.3	arredamento di cui al punto 2.02 funzionale e di particolare valore					X	
	<i>Eventuale angolo cottura e / o appartamenti con servizio autonomo di cucina</i>						
2.01.4	Poltrone o divano per la zona soggiorno, angolo cottura o cucina con: Lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione, cestino porta rifiuti, frigorifero	X	X		X		
2.01.5	Tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina		X		X		
2.01.6	Tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina a richiesta	X					
2.01.7	arredamento di cui al punto 2.01.04 funzionale e di buona fattura.		X				
2.01.8	arredamento di cui al punto 2.01.04 funzionale e di particolare valore					X	
2.02	Dotazioni igieniche						
2.02.1	un locale bagno – composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa di corrente, per ogni 6 posti letto effettivi, o frazione non serviti da dotazione private	X					
2.02.2	un locale bagno – composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa di corrente, per ogni 4 posti letto effettivi, o frazione non serviti da dotazione private		X				
2.02.3	un locale bagno – composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa di corrente, per ogni 2 posti letto effettivi, o frazione non serviti da dotazione private					X	
2.03	Riscaldamento e condizionamento dell'aria.						
2.03.1	Riscaldamento in tutto l'esercizio obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nel periodo invernale	X	X		X		
2.03.2	Aria condizionata nelle camere/appartamenti		X		X		

2.03.3	Aria condizionata in tutto l'esercizio					X	
2.04	Accessori nei bagni privati						
2.04.1	Asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona)	X		X		X	
2.04.2	Ulteriore Asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona) a richiesta					X	
2.04.3	Cestino rifiuti, sacchetti igienici, riseva di carta, sgabello	X		X		X	
2.04.4	materiale d'uso per l'igiene della persona	X		X			
2.04.5	Set cortesia: materiale d'uso per l'igiene della persona e oggettistica					X	
2.04.6	Asciugacapelli			X		X	
2.05	Cambio biancheria (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)						
	Lenzuola e federe						
2.05.1	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta alla settimana	X		X		X	
2.05.2	Cambio infrasettimanale			X		X	
	asciugamani e asciugatoi da bagno						
2.05.3	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte alla settimana	X		X			
2.05.4	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 3 volte alla settimana					X	
2.06	Pulizia						
2.06.1	Ad ogni cambio cliente	X		X		X	
2.06.2	Tutti i giorni					X	
2.06.3	3 volte alla settimana			X			
2.06.4	2 volte alla settimana	X					
2.07	Connessioni informatiche						
2.07.1	Connessione Wi-fi gratuita			X		x	
2.08	Linee telefoniche esterne						
2.08.1	apparecchio ad uso comune, in mancanza utenza telefonica mobile o dotazione di telefono cellulare, da rendere disponibile a richiesta della clientela.	x		x		x	
2.09	Acqua potabile come da d. lgs. 31/01 e s.m.i.	x		x		x	
2.10	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura	x		x		x	
2.11	Attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente	x		x		x	

1. obbligatorio per il livello 1
2. obbligatorio per il livello 2
3. obbligatorio per il livello 3
4. E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza della lingua può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
5. Quanto previsto dalla presente legge, si applica alle strutture già esistenti interessate da variazioni e interventi di ristrutturazione o ampliamento
6. Sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
7. Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio

TABELLA DEI REQUISITI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI

RESIDENZA DI MONTAGNA, RIFUGIO ESCURSIONISTICO”

		Livelli di classifica SORRISI			
Descrizione dei requisiti		 (1)	 (2)	 (3)	
1	PRESTAZIONI DI SERVIZI E DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	Basic	Medium	Superior	
1.01	Servizio di ricevimento e portineria				Check
1.01.1	Assicurato 8/24 ore con un addetto (7)		X	X	
1.01.2	Reperibilità telefonica 24/24 ore	X	X	X	
1.02	Lingue estere correttamente parlate (4)				
1.02.1	due lingue straniere		X	X	
1.02.2	Una lingua straniera	x			
1.03	Servizio di ristorazione				
1.03.1	Servizio di cucina in locale apposito, a cura del gestore, o idonee attrezzature per l'autonomo confezionamento del vitto	X	X	X	
1.03.2	Servito da personale addetto		x	x	
1.03.3	Self service	x			
1.04	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio	X	X	X	
1.05	locale attrezzato per il pernottamento				
1.05.1	un arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, comodino o altro appoggio, sedia o sgabello, armadio e cestino rifiuti	X	X	X	
	Dotazioni igieniche				
1.05.2	un locale bagno – composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa di corrente, per ogni dieci posti letto effettivi, o frazione non serviti da dotazione private	X			
1.05.3	un locale bagno – composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa di corrente, per ogni sei posti letto effettivi, o frazione non serviti da dotazione private		X		
1.05.4	un locale bagno – composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa di corrente, per ogni quattro posti letto effettivi, o frazione non serviti da dotazione private			X	
1.06	impianto telefonico o, in caso di impossibilità, e per i soli rifugi custoditi, impianto di radio-telefono o di altro apparecchio similare	X	X	X	
1.07	lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba	X	X	X	
1.08	adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso. Sono esclusi i rifugi ubicati nelle vicinanze di aree urbanizzate o normalmente servite dal reticolo viario	X	X	X	
1.09	attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente	X	X	X	
1.10	alloggiamento riservato per il gestore, qualora si tratti di rifugio custodito	X	X	X	
1.11	locale di fortuna con porta liberamente apribile dall'esterno	X	X	X	
1.12	acqua potabile come da d. lgs. 31/01 e s.m.i.	X	X	X	

Note

1. obbligatorio per il livello 1
2. obbligatorio per il livello 2
3. obbligatorio per il livello 3
4. E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza della lingua può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
5. Quanto previsto dalla presente legge, si applica alle strutture già esistenti interessate da variazioni e interventi di ristrutturazione o ampliamento.
6. Sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
7. Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio

TABELLA DEI SERVIZI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE DI
“RESIDENZA D'EPOCA”

		Livelli di classifica SORRISI					
Descrizione dei servizi		 (1)	  (2)	   (3)			
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Basic		Mediu m		Superior	
1.01	Servizio di ricevimento						Check
1.01.1	Assicurato 12/24 ore con un addetto in spazio apposito (7)					X	
1.01.2	Assicurato 6/24 ore con un addetto(7)			X			
1.01.3	Reperibilità telefonica 24/24 ore	X					
1.02	Divise per il personale						
1.02.1	Divise con targhette identificative per il personale			x		x	
1.03	Servizio custodia valori						
1.03.1	in cassette di sicurezza o custodia valori da parte del gestore	X					
1.03.2	In cassette di sicurezza nel 50% delle camere			X			
1.03.3	In cassette di sicurezza nel 100 % delle camere/appartamenti					X	
1.04	Lingue estere correttamente parlate(4)						
1.04.1	Dal gestore e/o addetto (7)	Almen o1		Almen o 2		Alme no 3	
1.05	Servizio di prima colazione (se previsto)						
1.05.1	In sale apposite			X		X	
1.05.2	In sale apposite e resa anche nelle camere/appartamenti					X	
1.05.3	In sale/aree comuni	X					
1.05.4	Servita a cura di personale addetto					X	
1.05.5	Servita dal gestore e/o dai familiari			X			
1.05.6	Self service	X					
1.05.7	Colazione personalizzata in considerazione di specifiche richieste dell'ospite anche in relazione a particolari regimi dietetici					X	
1.06	Cambio biancheria nelle camere/appartamenti (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)						
	Lenzuola e federe						
1.06.1	Ad ogni cambio di cliente	X		X		X	
1.06.2	1 volta alla settimana	X					
1.06.3	3 volte alla settimana e a richiesta del cliente			X		X	
	Asciugamani e asciugatoi da bagno e biancheria da cucina						
1.06.3	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta alla settimana	X		X		X	
1.06.4	Come il punto 1.05.3 e a richiesta del cliente			X		X	
1.07	Pulizia						
1.07.1	Ad ogni cambio di cliente	X					
1.07.2	infrasettimanale			X		X	
1.09	Assistenza all'ospite per gli interventi urgenti di manutenzione	X		X		X	
2	DOTAZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE						
2.01	Acqua calda e fredda in tutte le camere e appartamenti	X		X		X	
2.02	Locali bagno privati completi						
2.02.1	In tutte le camere e appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 2 posti letto					X	
2.02.2	In tutte le camere e appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 4 posti letto			X			

2.02.3	<i>In tutte le camere e appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 8 posti letto</i>	X					
2.03	Riscaldamento in tutto l'esercizio in caso di apertura nel periodo invernale e condizionamento dell'aria						
2.03.1	<i>Riscaldamento in tutto l'esercizio</i>	X		X		X	
2.03.2	<i>Aria condizionata nelle camere</i>			X		X	
2.03.2	<i>Aria condizionata in tutto l'esercizio/appartamenti</i>					X	
2.04	Ascensore per i clienti (5)						
2.04.1	<i>Con locali ad uso dei clienti oltre il primo piano (escluso il pianoterreno)</i>					X	
2.04.2	<i>Con locali ad uso dei clienti oltre il secondo piano (escluso il pianoterreno)</i>			X			
2.04.3	<i>Con locali ad uso dei clienti oltre il terzo piano (escluso il pianoterreno)</i>	X					
2.05	Servizio di lavanderia e stireria						
2.05.1	<i>reso entro le 24 ore</i>			X		X	
2.05.2	<i>reso nella giornata</i>					X	
2.06	Dotazioni						
	camere						
2.06.1	<i>arredamento di base costituito da: letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, lampada da comodino (il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)</i>	X		X		X	
2.06.2	<i>poltrona</i>					x	
2.06.3	<i>Frigo – bar</i>			x		X	
2.06.4	<i>Gli arredi di base di cui al punto 2.06.1 di buona fattura</i>			X		X	
2.06.5	<i>Gli arredi di base di cui al punto 2.06.1 -2 d'epoca o di particolare livello artistico</i>					X	
2.06.6	<i>Necessario per scrivere</i>			X		X	
2.06.7	<i>Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per te e tisane</i>					X	
2.07	Per gli appartamenti						
2.07.1	<i>Tavolo, sedie o panche in numero adeguato agli ospiti</i>	X		X		X	
2.07.2	<i>Poltrone o divano per la zona soggiorno</i>	X		X		X	
2.07.3	<i>Angolo cottura o cucina con lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione, cestino porta rifiuti, frigorifero</i>	X		X		X	
2.07.4	<i>Lavastoviglie, forno elettrico o a microonde, asse e ferro da stiro, lavatrice</i>	Almeno 1		Almeno 2		Almeno 3	
2.07.5	<i>Attrezzatura idonea alla preparazione ed alla consumazione dei pasti</i>	X		X		X	
2.07.6	<i>Tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina</i>	X		X		X	
2.07.7	<i>Dotazione per la pulizia – scopa, paletta, spazzolone, straccio, secchio e stendibiancheria</i>	X		X		X	
2.08	Accessori nei bagni privati						
2.08.1	<i>Asciugamano, salvietta, telo di spugna a persona,</i>	X		X		X	
2.08.2	<i>materiale d'uso per l'igiene della persona</i>	X		X		X	
2.08.3	<i>Cestino rifiuti, sacchetti igienici, scopino, portarotolo riserva di carta</i>	X		X		X	
2.08.4	<i>Asciugacapelli</i>	x		x		X	
2.08.5	<i>accappatoio da bagno</i>			X		x	
2.08.7	<i>Set cortesia (Spugnetta per scarpe, minidentifricio con spazzolino, minicucito, rasoio da barba, miniconfezione schiuma da barba)</i>			X		X	
2.09	Televisione						
2.09.1	<i>Televisore in tutte le camere / appartamenti</i>	X		X		X	
2.09.2	<i>Ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutte le camere / appartamenti</i>					X	
2.10	Connessioni informatiche (15)						
2.10.1	<i>Postazione completa di computer e stampante e collegamento internet</i>			X		X	
2.10.1	<i>Connessione Wi-fi gratuita</i>	x		X		X	

2.11	Linee telefoniche esterne (6) (11)						
2.11.1	<i>una linea telefonica con apparecchio per uso comune.</i> (Nelle strutture non fornite di rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e dalla dotazione di telefono cellulare da rendere disponibile alla clientela)	X		X		X	
2.12	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura	X		X		X	
2.13	Attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente	x		x		x	
2.14	Posti di parcheggio, nell'esercizio o nelle adiacenze, senza limitazione di tempo e in percentuale del numero degli appartamenti						
2.14.1	<i>Pari al 100% degli appartamenti</i>					X	
2.14.2	<i>Pari al 50% degli appartamenti</i>			X			
2.14.3	<i>Pari al 10% degli appartamenti</i>	X					
	Per le strutture esistenti						
2.14.3	<i>Pari al 70% degli appartamenti</i>					X	
2.14.4	<i>Pari al 30% degli appartamenti</i>			X			

Note

1. obbligatorio per il livello 1
2. obbligatorio per il livello 2
3. obbligatorio per il livello 3
4. E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza della lingua può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
5. Quanto previsto dalla presente legge, si applica alle strutture già esistenti interessate da variazioni e interventi di ristrutturazione o ampliamento,
6. Sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
7. Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio

3	DOTAZIONI E SERVIZI COMPLEMENTARI			
<p>Le strutture classificate a 3 😊 devono totalizzare un punteggio pari ad almeno 24 punti</p>				
			Punti	Check
Ubicazione – Aspetto esterno – Servizi di accoglienza				
Almeno punti 3	<i>ambiente ben mantenuto, buona e rassicurante illuminazione esterna, adeguata cura della facciata esterna dell'ingresso e mantenimento in buone condizioni delle aree verdi, ove esistente,</i>		3	
	<i>informazioni utili al raggiungimento della struttura e servizi offerti sul territorio</i>		3	
	<i>omaggio di benvenuto (fiori, dolci, etc.);</i>		3	
	<i>sito web, con prezzi chiari e trasparenti, foto degli appartamenti/camere e della struttura</i>		3	
	<i>Utilizzo di sistemi booking on line</i>		3	
			15	
Gestione eco-compatibile				
Almeno punti 2	<i>Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili</i>		2	
	<i>limitazione al consumo delle risorse naturali (consumi energetici ed idrici)</i>		2	
	<i>promozione di comportamenti e scelte per acquisti eco compatibili</i>		2	
			6	
Servizio di prima colazione (per la tipologia cui è prevista e se previsto il servizio)				
Almeno punti 3	<i>Locale ben illuminato e climatizzato</i>		3	
	<i>colazione continentale e/o intercontinentale, servita o a buffet, con prodotti freschi e di stagione e vasta scelta di cibi e bevande, preparati prevalentemente con i prodotti di origine locale; la cui provenienza è certificata, garantita e verificabile.</i>		3	
	<i>Colazione personalizzata in considerazione di specifiche richieste dell'ospite anche in relazione a particolari regimi dietetici</i>		3	
	<i>in camera a richiesta</i>		3	
	<i>reso anche in spazi esterni (giardini, terrazze, ecc.)</i>		3	
			15	
Camere / Appartamenti				
Almeno punti 4	<i>30% delle camere/ appartamenti dotati di balconi e terrazze</i>		1	
	<i>50% delle camere/ appartamenti insonorizzati (certificazione tecnica)</i>		1	
	<i>50% delle camere/ appartamenti per non fumatori</i>		1	
	<i>100% delle camere dotate di balconi e terrazzi</i>		1	
	<i>aspetto accogliente</i>		2	
	<i>biancheria e copriletto coordinati e di buona qualità</i>		3	
	<i>buon livello di silenziosità</i>		2	
	<i>climatizzazione e sistema di oscuramento efficaci</i>		3	
	<i>dimensioni adeguate al numero degli ospiti</i>		3	
	<i>illuminazione adeguata con punti luce opportunamente posizionati</i>		3	
<i>Arredo eco friendly con certificazioni (come la FSC e la PEFC) che possono garantire una filiera responsabile</i>		2		

	<i>porte di accesso sicure e insonorizzate</i>	1	
	<i>pulizia e odore gradevole o comunque neutro</i>	2	
	<i>telefono nelle camere/appartamenti abilitato alla chiamata esterna;</i>	1	
		28	
Locali da bagno			
Almeno punti 3	<i>dimensioni adeguate sia del bagno che dei sanitari e degli accessori;</i>	2	
	<i>doccia o vasca protette in modo da evitare la fuoriuscita di acqua;</i>	2	
	<i>illuminazione adeguata con punti luce opportunamente posizionati;</i>	3	
	<i>pulizia e odore gradevole o comunque neutro;</i>	3	
	<i>set cortesia e oggettistica composti prevalentemente da prodotti naturali, non inquinanti o biologici (shampoo, bagnoschiuma, saponette)</i>	3	
	<i>Vasca o doccia idromassaggio</i>	2	
	<i>Specchio ingranditore</i>	3	
		18	
Servizio di ristorazione (per la tipologia cui è prevista e se previsto il servizio)			
Almeno punti 3	<i>cucina tipica legata al territorio sia per i prodotti utilizzati che per i "piatti".</i>	3	
	<i>carta dei vini, con almeno 1 etichetta per ogni d.o.c. riconosciuta sul territorio regionale</i>	3	
	<i>Menù e carta dei vini in lingua</i>	3	
	<i>Posateria e vasellame di buona qualità</i>	3	
	<i>Servizio di room service</i>	3	
	<i>orario di apertura flessibile con almeno un numero di coperti adeguato al numero totale dei posti letto</i>	3	
			18
Altre dotazioni complementari			
Almeno punti 4	<i>Affaccio diretto sul mare</i>	1	
	<i>bar posto in area comune;</i>	1	
	<i>Centro benessere</i>	2	
	<i>Giardino/aree verdi in misura pari a 3,5 metri quadrati ad appartamenti e comunque non inferiore a 75 metri quadrati</i>	1	
	<i>Impianto sportivo (tennis, calcetto, pallavolo, beach volley, pallacanestro, minigolf,)</i>	2	
	<i>Impianto polivalente</i>	1	
	<i>personal computer connesso a Internet a disposizione della clientela;</i>	3	
	<i>Piscina (coperta – scoperta)</i>	1	
	<i>Punto espositivo e promozionale di prodotti artigianali, agricoli, floreali e enogastronomici</i>	3	
	<i>Roof garden/ Terrazza panoramica</i>	1	
	<i>sala con attrezzi da palestra di almeno 10 mq</i>	2	
	<i>Sala riunioni almeno 20 posti</i>	1	
	<i>Sala/area gioco per bambini di almeno 15 metri quadrati</i>	2	
	<i>Sauna</i>	2	
	<i>Spiaggia privata</i>	3	
		15	
Parcheggio			
Almeno punti 2	<i>facilmente accessibile ed eventualmente custodito</i>	2	
	<i>adeguato al numero delle camere e commisurato alla tipologia della clientela</i>	2	
	<i>illuminato, asfaltato e con posti delimitati</i>	2	
	<i>Ombreggiato</i>	2	
			8
	Totale punti		